COMUNE DI BORGOROSE

PROVINCIA DI RIETI

C.A.P. 02021 P. IVA 00122520570 TEL. 0746 314801

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 29-12-2023

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU anno 2024 - conferma

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** ad ore **09:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Mariano Calisse	**Presente**	**SINDACO**
Antonio Angelini	**Presente**	**Consigliere**
Federico Aquilini	**Presente**	**Consigliere**
Giulio De Michelis	**Presente**	**Consigliere**
Carmine De Sanctis	**Presente**	**Consigliere**
Filippo De Sanctis	**Presente**	**Consigliere**
Roberta Felli	**Presente**	**Consigliere**
Carolina Gallina	**Presente**	**Consigliere**
Maria Carla Maceroni	**Assente**	**Consigliere**
Daniela Giuliani	**Assente**	**Consigliere**
Angelo Carducci	**Presente**	**Consigliere**
Francesco Giuliani	**Presente**	**Consigliere**
Marino Nicolai	**Presente**	**Consigliere**

Presenti N° 11 - Assenti N° 2.
Partecipa alla seduta il Vice Segretario comunale Dott.ssa Petrucci Alessandra il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Felli Roberta in qualità di PRESIDENTE
Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli interventi, invita i Consiglieri a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Parere in ordine alla **Regolarita' tecnica**
Il Responsabile del servizio **F.to Rag. Petracchini Emanuela**
Parere in ordine alla **Regolarita' contabile**
Il Ragioniere **F.to Rag. Petracchini Emanuela**
Attestazione copertura finanziaria art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000
Il Ragioniere **F.to Rag. Petracchini Emanuela**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'articolo 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale, richiamando l'art. 151, fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

PREMESSO

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2016), istituì, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale:
    - si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
    - si componeva di tre distinte entrate, ovvero dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*", ha introdotto importanti novità in materia di fiscalità locale, sia in ambito di riscossione, sia in relazione ai tributi comunali;
- che, in particolare, l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- che, pertanto, il citato art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) che continua ad applicarsi;
- che, ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della legge di bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stata istituita la c.d. "nuova" IMU, con la quale il legislatore ha realizzato l'accorpamento delle fattispecie in precedenza assoggettate alla TASI, così sopprimendo la "doppia imposizione" sugli immobili;

Considerato che il citato art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha provveduto ad abrogare, a decorrere dall'anno 2020, la TASI, le disposizioni di disciplina della quale sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della c.d. "nuova" IMU, la quale trova applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 che regolamenta la gestione delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali;

Che gli atti di programmazione 2024/2026 già adottati prevedono il mantenimento delle aliquote IMU applicate nel 2023;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;

Prima della votazione i Consiglieri di minoranza Carducci, Giuliani F. e Nicolai lasciano l'aula.

Presenti e votanti n. 8

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate, di **confermare**, per **l'anno di imposta 2024**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze *	0 ‰
Abitazioni principale e relative pertinenze (solo categoria A/1, A/8 e A/9) **	4,2 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60‰
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	9,2 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 ‰
Altri immobili	10,60 ‰
Fabbricati posseduti dal costruttore e destinati alla vendita (" fabbricati merce")	esenti
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis DL 30/1993	1‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D/3 (destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.	esenti

Viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

** Si precisa che sulle abitazioni A/1-A/8-A/9 si applica la detrazione di €. 200,00;

Di precisare che è applicabile una riduzione del 50% della base imponibile per i seguenti casi:

- Gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in line retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge 28/12/2015 n. 208;
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni (art. 13 D.L. 201 del 4/12/2011 e s.m.i.);

Su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione

internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato la riduzione della base imponibile è pari al 37,50%;

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

3. di stimare in €. 1.000.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;

4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione unanime.

Interventi della seduta

Interventi verbalizzati nella D.C.C. n. 27 del 29/12/2023

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Felli Roberta

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000) numero pubblicazione 4

Data 03-01-2024

Il Responsabile
F.to Catini Anna Maria

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. N. 267/2000)
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Data 03-01-2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Petrucci Alessandra

E' copia conforme all'originale

Data

Il Responsabile